

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'ARAN RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI
ACCESSORI DI ENTE FRA LE VARIE FINALITA' DI UTILIZZO, NELL'ANNO 2012**

In data 29 ottobre 2012, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte pubblica:

ARAN

Fulvio... *Luca...* *Piero...*

Per la parte sindacale:

CGIL/FP

Marco...

CISL/FPS

Luca...

UIL/PA

Enrico...

CSA di CISAL/FIALP

Luca...

RDB/PI

RSU

Fulvio...

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo integrativo dell'Aran per l'anno 2012.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Articolo 2

Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori di ente

1. Il fondo per i trattamenti accessori di ente, determinato dall'Agenzia ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è destinato ai seguenti utilizzi:

UTILIZZI	IMPORTI DESTINATI
A) COMPENSI QUOTA a) ART. 3 DEL CCI 2011 (professionalità acquisita)	230.000,00
B) COMPENSI QUOTA b) ART. 3 DEL CCI 2011 (valutazione annuale)	10.000,00
C) INDENNITA' TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	20.659,00
D) COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	125.560,32
E) DISAGIO e RISCHIO	6.500,00
TOTALE	392.719,32

2. I compensi relativi agli utilizzi definiti al comma 1 sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

- per l'istituto di cui alla lett. a) del comma 1, come stabiliti dall'art. 3, comma 3 lettera a) del CCI del 4/4/2012;
- per l'istituto di cui alla lett. b) del comma 1 per l'erogazione di emolumenti collegati alla partecipazione a Progetti secondo quanto previsto dal successivo art.4;
- per l'istituto di cui alla lett. c) del comma 1, secondo le vigenti disposizioni contrattuali;
- per l'istituto di cui alla lett. d) del medesimo comma 1, come stabiliti dall'art. 2, CCI del 18/10/2011;
- per l'istituto di cui alle lettera e) sulla base dei criteri di cui all'art.2, comma 3, primo e secondo interlinea del CCI del 2/12/2005 e con le integrazioni di cui all'art. 4, comma 4, del CCI del 26/7/2010, ad esclusione del personale addetto al protocollo informatico. A valere sulle risorse di cui alla lett. e) del comma 1, al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete altresì una indennità giornaliera di Euro 1,00. ✎



3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità previste al comma 1, lett. a), b), ed e), sono portate ad incremento della somma di cui alla lett. d). Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità previste dal comma 1, lett. c) sono portate ad incremento della somma di cui al comma 1, lett. e), in caso di incapienza di quest'ultima, e per la parte residua ad incremento della somma di cui allo stesso comma 1, lett. b).

Art. 3
Benefici assistenziali e sociali

1. Le risorse relative ai benefici assistenziali e sociali di cui all'art. 27 del CCNL del 14 febbraio 2001 del comparto Enti pubblici non economici, nei limiti ivi previsti ed al netto di quanto annualmente destinato alla polizza sanitaria, sono destinate ai seguenti utilizzi:

VOCE	Ripartizione % delle risorse	Ripartizione in € delle risorse
a) Borse di studio per scuole, secondarie, superiori ed università (a.s. 2011-12)	63,00%	8.539,02
b) Asili nido e scuola materna (a.s. 2011-12)	16,00%	2.168,64
c) Sussidi didattici scuola primaria (a.s. 2011-12)	1,00%	135,54
d) Sussidi straordinari	20,00%	2.710,80
e) Soggiorni estivi e di studio anno 2012	0,00%	0,00
Totale risorse 2012	100,00%	13.554,00
Importo polizza sanitaria		20.056,30
TOTALE COMPLESSIVO		33.610,30

2. L'erogazione delle voci di cui al comma 1 spetta ai figli del personale che risulta in servizio alla data di emanazione del bando e la stessa è disciplinata in base a quanto previsto nei commi seguenti. In ogni caso, qualora entrambi i genitori siano in servizio presso l'Aran l'erogazione delle voci di cui al comma 1) spetta per uno solo di essi.
3. La voce di cui alla lettera a) della tabella del comma 1 del presente articolo viene erogata al personale dell'Aran, per ciascun figlio che abbia i requisiti di cui alla seguente tabella e negli importi massimi dalla stessa indicati:

Corso di studi	Importo max. concedibile	Requisiti
Università	€ 800,00	- pagamento tasse iscrizione
		- superamento almeno 3 esami nell'anno accademico
		- media complessiva esami pari a 24
		- non essere fuori corso
Scuola secondaria di II grado	€ 400,00	- media complessiva del 7
		- non essere stato mai sospeso dal giudizio
Scuola secondaria di I grado	€ 200,00	- media complessiva del 7
		- essere sempre stato ammesso alla classe successiva

4. La voce di cui alla lettera b) della tabella del comma 1 del presente articolo viene erogata per corrispondere sussidi al personale, previa presentazione di apposita documentazione, per l'iscrizione di figli ad asili nido e scuola materne rispettivamente negli importi massimi di € 250 ed € 100.
5. La voce di cui alla lettera c) della tabella del comma 1 del presente articolo viene erogata per corrispondere sussidi sulle spese relative ai supporti didattici e/o frequenza mensa scolastica al personale, previa presentazione di apposita documentazione, per ciascun figlio frequentante la scuola primaria.
6. La voce di cui alla lettera d) della tabella del comma 1 del presente articolo viene erogata per corrispondere sussidi straordinari al personale, previa presentazione di apposita documentazione, che a seguito di lutto familiare, trasloco a seguito sfratto, furto avvenuto nell'abitazione principale e per adozione internazionale di minore si trovi in difficoltà economiche.
7. La voce di cui alla lettera e) della tabella del comma 1 del presente articolo viene finanziata esclusivamente su eventuali risorse che risultassero disponibili dopo l'erogazione delle precedenti voci da a) a d). Tale voce viene erogata per corrispondere sussidi al personale, previa presentazione di apposita documentazione, per ciascun figlio frequentante soggiorni estivi oppure soggiorni studi in Italia o all'estero finalizzati all'apprendimento di una lingua straniera, rispettivamente negli importi massimi di € 400 e di € 350. Per la frequenza dei soggiorni studi l'erogazione del predetto sussidio spetta solo fino al compimento della maggiore età del figlio.
8. Per l'erogazione della voce di cui alla lettera d) si applica il requisito dell'ISEE familiare che, ai fini dell'accesso al beneficio, deve essere inferiore ad € 30.000,00.
9. Per l'erogazione della voce di cui alla lettera e) si applica il requisito dell'ISEE familiare che, ai fini dell'accesso al beneficio, deve essere inferiore ad € 70.000,00.


8











10. Il presente articolo si applica all'erogazione delle borse di studio a decorrere dall'anno scolastico o accademico 2011-2012, nonché alle altre erogazioni e provvidenze in favore del personale relative a decorrere dall'anno 2012.

Art. 4 Progetti

1. Il compenso di cui all'art.2, comma 2, secondo interlinea viene erogato al personale per la partecipazione a progetti, di particolare rilievo strategico, anche trasversali rispetto alle competenze di ciascuna direzione.
2. I progetti sono definiti dall'Agenzia, in modo da coinvolgere tutte le aree di attività della stessa. Per ciascun progetto, a seguito di specifica informativa preventiva nel mese di settembre, sono indicati risultati attesi, budget complessivo destinato ai compensi, partecipanti.
3. Sono garantite pari opportunità di partecipazione ai progetti, sulla base della professionalità richiesta in relazione agli obiettivi da conseguire. I dipendenti possono partecipare al massimo a due progetti.
4. Il compenso ai partecipanti a ciascun progetto è erogato sulla base dei risultati di progetto, i quali possono dar luogo ad eventuale decurtazione del budget inizialmente assegnato nella misura massima del 20%, nonché dell'apporto quali-quantitativo dei partecipanti determinato sulla base dei seguenti parametri.


Parametro 1		Parametro 2		Parametro 3	
apporto massimo	1,5	personale senza PO	1	partecipazione ad 1	1
apporto medio	1,3	personale con PO	0,5	partecipazione a 2	0,8
apporto minimo	1				


5. Le eventuali somme non erogate per il parziale conseguimento degli obiettivi di progetto o per le decurtazioni di cui al parametro 3 del comma precedente sono utilizzate secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3. Ai fini della valutazione dell'apporto il responsabile di progetto tiene conto, ove possibile, dei risultati oggettivamente riferibili a ciascun partecipante.
6. E' garantita una esaustiva e puntuale informazione ai soggetti sindacali circa gli esiti dell'applicazione della presente disciplina, in ogni fase della stessa.
7. La presente disciplina ha carattere sperimentale per l'anno 2012. Le parti torneranno ad incontrarsi per valutare gli esiti della sua applicazione e per l'introduzione di eventuali correttivi.
8. E' garantita una informativa al personale interessato preventiva e successiva, rispettivamente prima dell'avvio dei progetti, per comunicare gli obiettivi di progetto e dopo l'attuazione degli



stessi, per comunicare i risultati del progetto e l'apporto individuale. E' prevista altresì una verifica intermedia con il personale interessato nel corso della quale si provvede a monitorare il grado di conseguimento degli obiettivi.

Art.5
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, restano in vigore le clausole dei precedenti contratti integrativi, in quanto compatibili con il presente contratto e con le vigenti disposizioni. 



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità di attivare percorsi di progressione economica a partire dall'Area B nell'ambito delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative.

R

GC *Post* *R* *del*